

N. R.G. 2634/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| dott. Lina Tosi       | Presidente           |
| dott. Lisa Torresan   | Giudice              |
| dott. Maddalena Bassi | Giudice rel. ed est. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2634/2018** promossa da:

**FALLIMENTO CONSUTEL GROUP S.P.A.** in liquidazione, in persona del curatore *pro tempore*, corrente in Creazzo (VI), rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Giordano Carraro e Giuseppe Morgia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bassano del Grappa (VI), via Marinali n. 87, in forza di procura in calce all'atto di citazione;

**ATTORE**

**CONTRO**

**MARCO ROSSI**, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Mario Furno e Francesca Gambato Caberlotto, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia – Mestre, via Della Torre n. 16, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;

**CONVENUTO**

**CONTRO**

**ANDREA COSTA e MANGION BARBARA**, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Paola Finco, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, viale Torino n. 26, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

**CONVENUTI**



CONTRO

**ROSINI FABRIZIO, MARCO GASPARINI e ALBERTO BELLINI,**  
rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Saverio Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Vicenza, via Strada di Casale n. 98, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

**ANGELO STIMAMIGLIO,** rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Lamberto Lambertini, Debora Cremasco, Davide Pachera ed Eva Sandali, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia - Mestre, via Torino n. 151/a, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO

DI

**MARIO TROMBINI,** rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Antonio Lovisetto, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Corso Garibaldi n. 5, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO

DI

**SARA ASSICURAZIONI S.P.A.,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Giorgio Capuis, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia- Mestre, via Verdi n. 33, in forza di procura in calce all'atto di chiamata in causa del terzo;

TERZA CHIAMATA

DI

**ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Trieste, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Valeria Fabbrani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo n. 2580, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA

DI

**AIG EUROPE S.A.,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Milano, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti David Maria Marino e Leila Bianchi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Giovanni Falcomer in



Venezia, Dorsoduro n. 3520, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA

NONCHE' DI

**UNIPOL SAI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Bologna, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Maurizio Guidoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre, piazzale Cialdini n. 2, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA

## CONCLUSIONI

### Per parte attrice:

in via preliminare:

respingere le eccezioni preliminari, rispettivamente formulate dai convenuti, aventi ad oggetto la prescrizione dell'azione di responsabilità proposta dalla Curatela Fallimentare ed ogni altra eventualmente non ancora decisa.

Nel merito:

accertare e dichiarare la responsabilità di: Ing. Marco Rossi, Sig.ra Mangion Barbara e Sig. Costa Andrea, in quanto componenti a vario titolo del Consiglio di Amministrazione di Consutel Group S.r.l., prima e S.p.a. poi ed in ogni caso, in quanto soci ex art.2476, comma VII, cod. civ.;

accertare e dichiarare la responsabilità dei signori Dr. Alberto Bellieni, Dr. Marco Gasparini, Dr. Fabrizio Rosini, in qualità di membri del Collegio dei Sindaci di Consutel;

Condannare i convenuti sopra indicati, ciascuno per la propria responsabilità ed in solido tra loro, nonché in via solidale con le rispettive compagnie di assicurazioni chiamate in causa, a risarcire tutti i danni cagionati alla società attrice ed alla massa dei creditori e pertanto al Fallimento di Consutel Group S.p.A. in liquidazione, in persona del Curatore pro tempore, calcolati nell'importo complessivo non inferiore ad € 30.000.000,00, pari al differenziale tra il passivo e l'attivo fallimentare accertati, ovvero negli importi di € 1.000.000,00 per compensi agli amministratori, € 210.000,00 per canoni sede di proprietà Rossi, € 4.000.000,00 per sopravvalutazione partecipazioni in Spec-Com Services Algerie ed €



10.000.000,00 per cessione polizza fideiussoria SACE, oltre ad una somma corrispondente agli ulteriori danni che verranno accertati e quantificati in corso di causa o ancora in estremo subordine in ogni altra inferiore somma che sarà accertata e dimostrata in corso di causa e ritenuta di giustizia o, in gradata ipotesi, liquidata secondo equità.

Con integrale vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.

In via istruttoria come da foglio di pc del 24/9/2024.

### **Per Marco Rossi**

Reietta ogni diversa istanza e/o eccezione avversaria anche in accoglimento delle do-mande e/o eccezioni tutte formulate in atti

In via preliminare / pregiudiziale di rito e merito: accogliersi le eccezioni tutte di cui in

ivi compresa l'eccezione di prescrizione relativa a tutte le azioni di responsabilità promosse dalla curatela fallimentare sia quale amministratore che quale socio, delle relative richieste risarcitorie, nonché ivi compresa l'eccezione di prescrizione nei confronti delle parti che hanno esteso la domanda nei confronti della parte convenuta.

E comunque

Nel merito In via principale:

Respingersi le domande tutte formulate da parte attrice in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e/o in diritto per i motivi di cui in narrativa anche in accoglimento delle eccezioni preliminari / pregiudiziali di cui in narrativa, estese in prima udienza nei confronti delle parti che hanno chiesto la manleva o condanna a qualunque titolo nei confronti di parte convenuta.

In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domande avanzate da parte attrice nei confronti dei convenuti, tenuto conto della deduzione delle quote ideali per le transazioni con alcune parti convenute di cui è stata data notizia e/o prova in causa, accertarsi e determinarsi le singole responsabilità dei convenuti, la quota di partecipazione interna alla causazione del danno eventualmente imputabile a ciascun convenuto e, per l'effetto, accertare la relativa quota di ripartizione interna di responsabilità; condannarsi eventualmente i convenuti al risarcimento dei soli danni a ciascuno pro quota imputati e, comunque,



nella misura che sarà ritenuta effettivamente a ciascuno di loro attribuibile, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con qualsivoglia altro convenuto ovvero tra loro stessi.

In ogni caso: Spese e competenze refuse.

In via Istruttoria: Respingersi le richieste ed eccezioni istruttorie avversarie tutte.

Richiamati i documenti già depositati, si insiste per le istanze ed eccezioni già formulate in atti.

**Per Rosini Fabrizio, Gasparini Marco, Bellieni Alberto,**

Piaccia all'onorevole Tribunale adito, premessa ogni necessaria ed opportuna declaratoria, ivi compresa la nullità/inutilizzabilità della CTU del dr. Sandrini per le ragioni eccepite in sede di operazioni peritali e riportate a pag. 25 e ss. dell'elaborato del consulente, respinta ogni contraria istanza, deduzione, domanda od eccezione, ferme le riserve d'appello in atti, così giudicare:

In rito

Dichiarare estinta la presente causa introdotta con atto di citazione del 19/6/2017 notificata ai sindaci il 20/6/2017 iscritta a ruolo dall'attore al n. 2634/2018 di codesto Tribunale, per tutte le ragioni indicate in atti, in particolare perché riassunta con atto inidoneo a proseguire la lite di cui all'atto introduttivo la cui efficacia è irrimediabilmente perenta ai sensi dell'art. 307 primo comma c.p.c.

Nel merito, in via preliminare

Dichiarare prescritte, per le ragioni di cui in atti, nei confronti dei dottori Alberto Bellieni, Marco Gasparini, Fabrizio Rosini, tutte le azioni svolte dalla curatela fallimentare e/o il diritto al risarcimento di qualsivoglia danno azionato nel presente giudizio.

Nel merito, in via principale

Rigettare ogni domanda proposta da parte attrice, nonché di ogni domanda svolta dai terzi chiamati o da qualsivoglia altra parte, nei confronti dei dottori Alberto Bellieni, Marco Gasparini, Fabrizio Rosini, poiché infondate in fatto ed in diritto.

Nel merito, in subordine e salvo gravame

A) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree di responsabilità di amministratori e/o sindaci, accertare e quantificare l'apporto



causale, il grado di responsabilità e di colpa di ciascun soggetto, compresi i chiamati in causa, dottori Angelo Stimamiglio e Mario Trombini, solidalmente responsabili nella determinazione dei danni ex adverso lamentati,

a. sottraendo, per effetto delle transazioni in atti, gli ammontari delle quote ideali ascrivibili ai paciscenti Mora Vittorio, Busin Tiziano, Magda Gonzati, Axatel s.r.l., ovvero, se maggiori, gli importi da costoro transatti con la curatela fallimentare, ossia euro 40.000,00 per ciò riguarda il primo, euro 3.911.154,04+80.000,00 per ciò che riguarda il secondo, euro 6.500,00 per ciò che riguarda la terza, euro 6.500,00 per ciò che riguarda la quarta,

b. compensando, quanto al dr. Bellieni il credito vantato nei confronti del fallimento per la somma di euro 77.543,38, quanto al dr. Gasparini il credito vantato nei confronti del fallimento per la somma di euro 46.257,95, quanto al dr. Rosini il credito vantato nei confronti del fallimento per la somma di euro 13.649,42.

B) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree e/o di qualsivoglia altra parte in giudizio,

1. dichiarare la compagnia di assicurazioni Sara Assicurazioni s.p.a. tenuta a garantire e manlevare il convenuto dottor Alberto Bellieni contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e/o da qualsivoglia altra parte promosse nei suoi confronti e, per l'effetto, condannare la compagnia Sara Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme che eventualmente il dr. Alberto Bellieni fosse condannato a versare alla curatela fallimentare e/o qualsivoglia altra parte del giudizio e, comunque, a rifondere al dr. Alberto Bellieni ogni somma che questi fosse chiamato a versare a parte attrice e/o qualsivoglia altra parte o difensore in giudizio.

2. dichiarare la compagnia di assicurazioni Allianz s.p.a. tenuta a garantire e manlevare il convenuto dottor Marco Gasparini contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e/o da qualsivoglia altra parte promosse nei suoi confronti e, per l'effetto, condannare la compagnia dichiarare la compagnia di assicurazioni Allianz s.p.a. tenuta a garantire e manlevare il convenuto dottor Marco Gasparini, contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e/o da qualsivoglia altra parte promosse nei suoi confronti e, per l'effetto,



condannare la compagnia Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme che eventualmente il dr. Marco Gasparini fosse condannato a versare alla curatela fallimentare e/o qualsivoglia altra parte del giudizio e, comunque, a rifondere al dr. Marco Gasparini ogni somma che questi fosse chiamato a versare a parte attrice e/o qualsivoglia altra parte o difensore in giudizio

3. dichiarare la compagnia di assicurazioni Fondiaria SAI s.p.a., ora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., tenuta a garantire e manlevare il convenuto dottor Fabrizio Rosini contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e/o da qualsivoglia altra parte promosse nei suoi confronti e, per l'effetto, condannare la compagnia di assicurazioni Fondiaria SAI s.p.a., ora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., tenuta a garantire e manlevare il convenuto dottor Fabrizio Rosini contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e/o da qualsivoglia altra parte promosse nei suoi confronti e, per l'effetto, condannare la compagnia Fondiaria SAI s.p.a., ora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme che eventualmente il dr. Fabrizio Rosini fosse condannato a versare alla curatela fallimentare e/o qualsivoglia altra parte del giudizio e, comunque, a rifondere al dr. Fabrizio Rosini ogni somma che questi fosse chiamato a versare a parte attrice e/o qualsivoglia altra parte o difensore in giudizio.

Spese e competenze di lite in ogni caso rifuse.

In via istruttoria

I. come da memoria 183 n. 2. c.p.c

### **Per Costa Andrea e Mangion Barbara**

- in via preliminare: dichiararsi prescritte nei confronti di Costa Andrea e Mangion Barbara tutte le azioni svolte dalla curatela fallimentare e/o diritto al risarcimento di qualsivoglia danno azionato nel presente giudizio.

- nel merito: rigettarsi perchè infondata in fatto e in diritto ogni domanda attorea accertandosi e dichiarandosi che ai convenuti Costa Andrea e Mangion Barbara non può essere imputata alcuna responsabilità in qualità di soci e amministratori della società Consutel Group per i motivi in atti esposti e per quelli che il Giudice riterrà;





- conseguentemente accertarsi e dichiararsi che i sig.ri Costa Andrea e Mangion Barbara nulla devono a chicchessia a nessun titolo per tutte le ragioni esposte e per quelle che il Giudice riterrà;

- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domande attoree nei confronti dei convenuti, accertarsi e determinarsi le singole responsabilità di ciascun convenuto e condannarsi eventualmente i convenuti limitatamente al risarcimento dei danni a ciascuno pro quota imputabili e comunque nella misura che sarà ritenuta attribuibile effettivamente a ciascuno degli stessi;

- con vittoria di spese e competenze di causa.

In via istruttoria: come da foglio di pc.

### **Per Angelo Stimamiglio**

in via preliminare:

accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dalla Curatela nei confronti dei convenuti chiamanti e dell'azione di regresso promossa nei confronti del dott. Angelo Stimamiglio;

nel merito:

rigettare l'azione di responsabilità promossa dalla Curatela nei confronti dei convenuti chiamanti e, in ogni caso, rigettare l'azione di regresso promossa nei confronti del dott. Angelo Stimamiglio in quanto infondata in fatto e in diritto;

In subordine:

nell'eventuale e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità del dott. Stimamiglio per gli atti ed omissioni ad egli ascritti in via di regresso da parte dei convenuti chiamanti, dichiarare che il terzo chiamato AIG – American International Group è tenuto, per quanto di ragione e di specifica accertata responsabilità, a tenere il dott. Angelo Stimamiglio manlevato, indenne e rimborsato per ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio, con sua conseguente condanna;

In ogni caso:

spese e compensi professionali interamente rifusi.

### **Per Mario Trombini**

A) Nel merito, in via preliminare:





- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto ed azione fatte valere nei confronti del Dott. Mario Trombini nel presente giudizio, con conseguente reiezione di ogni domanda, eccezione ed istanza proposte nei confronti dello stesso chiamato in causa.

B) Nel merito, sempre in via principale:

- respingersi tutte le domande formulate da Dott. Alberto Bellieni, Dott. Marco Gasparini e Dott. Fabrizio Rosini nei confronti del Dott. Mario Trombini, con l'atto di citazione per chiamata in causa notificato il 28.9.2018, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.

C) Nel merito, in via subordinata:

- per la non creduta ipotesi che una qualche responsabilità solidale del Dott. Mario Trombini con i chiamanti Dott. Alberto Bellieni, Dott. Marco Gasparini e Dott. Fabrizio Rosini, in relazione alle domande proposte dal Fallimento Consutel Group Spa in liquidazione, fosse individuabile anche solo per un brevissimo periodo, accertarsi e dichiararsi comunque l'insussistenza di qualsivoglia colpa e/o responsabilità e/o obbligo risarcitorio del Dott. Mario Trombini nei cui confronti ogni domanda dovrà quindi essere respinta siccome infondata in fatto ed in diritto, con adesione dello stesso, per quanto occorrer possa e senza riconoscimento alcuno, alle eccezioni formulate dai chiamanti nei confronti del Fallimento.

D) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

E) In via istruttoria: come da foglio del 24/9/2024

### **Per Sara Assicurazioni spa**

come da scritti difensivi già depositati

### **Per Allianz Spa**

nel merito, in via principale: rigettarsi ogni domanda avanzata dal Fallimento Consutel Group S.r.l. nei confronti del dott. Marco Gasparini in quanto infondata e, comunque, ampiamente prescritta;

nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei confronti del dott. Marco Gasparini, rigettarsi, per le ragioni di cui sopra, la domanda di manleva avanzata contro Allianz Spa e, comunque, contenersi l'esposizione della Compagnia:



A)

nei limiti di polizza e con le franchigie e scoperti ivi previsti ed entro il massimale;

B)

in ogni caso, nei limiti dell'effettiva quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di quella quota di responsabilità dovesse derivargli a causa del vincolo di solidarietà o dalla partecipazione a un organo collegiale.

In via istruttoria: ordinare al fallimento Consutel Group l'esibizione in giudizio di copia degli atti relativi al procedimento di arbitrato internazionale pendente nei confronti di Algerie Telecom o direttamente nei confronti dello Stato algerino.

Spese rifuse.

### **Per Unipolsai Assicurazioni spa**

—In via assolutamente preliminare: previa separazione dei giudizi, dichiararsi la non operatività della garanzia assicurativa per il sinistro di cui è processo, respingendo quindi ogni domanda contro la Compagnia rivolta, da parte di qualsiasi delle parti in causa;

—Nel merito, in via principale: respingersi ogni domanda, diretta o di manleva, siccome svolta nei confronti della Compagnia UnipolSai, in quanto infondata in fatto ed in diritto;

—In via ulteriormente subordinata: limitarsi la domanda di manleva siccome svolta da parte del convenuto chiamante dott. Rosini alle previsioni di polizza;

—In ogni caso: vittoria di spese e competenze di lite

### **Per AIG Europe SA**

#### **NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE**

- respingere le domande tutte svolte nei confronti dell'Assicurato perché infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova per i motivi indicati in atti e, conseguentemente ed in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata nei confronti di AIG in base alla Polizza;

#### **NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA**

- nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di regresso svolta nei confronti dell'Assicurato, respingere la domanda di manleva svolta nei confronti di AIG per una o più delle ragioni indicate in atti;



NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

- nella denegatissima ipotesi di accoglimento della domanda di regresso svolta nei confronti dell'Assicurato e della domanda di manleva da questi svolta, determinare l'indennizzo eventualmente dovuto da AIG in base alla Polizza:

(i) nei limiti della responsabilità attribuibile all'Assicurato, previa ripartizione delle quote interne di responsabilità tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e delle entità delle conseguenze che ne sono derivate;

(ii) entro il limite massimo di indennizzo per Richiesta di Risarcimento ed in aggregato pari ad Euro 2.500.000,00, e comunque previa applicazione della franchigia pari ad Euro 5.000,00, e sempre che il predetto limite massimo di indennizzo non sia già stato eroso in tutto o in parte a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza.

Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si richiamano le sentenze non definitive n. 1100/2021 e n. 571/2022 rese nel presente giudizio con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio; ha rigettato l'eccezione di difetto di *legittimatio ad causam* del curatore del fallimento attore, per asserito difetto di autorizzazione ad agire del Giudice delegato; ha rigettato le eccezioni tutte relative all'affermata irregolarità dell'atto di riassunzione; ha rigettato l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione; ha rigettato l'eccezione di decadenza della chiamata in causa del terzo operata dai convenuti Alberto Bellieni, Fabrizio Rosini e Marco Gasparini, formulata del terzo chiamato Trombini Mario; ha dichiarato l'estromissione dal giudizio dei convenuti Mora Vittorio e Tiziano Busin, compensando le spese di lite tra questi ultimi e le altre parti e ha dichiarato l'estromissione dal giudizio delle convenute Magda Gonzati e Axatel srl compensando le spese di lite tra queste e le altre parti.

La controversia ha ad oggetto l'azione promossa dal Fallimento Consutel Group spa in liquidazione nei confronti di Marco Rossi, Mora Vittorio, Busin Tiziano, Mangion Barbara, Costa Andrea, Magda Gonzati, in quanto componenti a vario



titolo del Consiglio di Amministrazione di Consutel Group S.r.l., prima e S.p.a. poi ed in ogni caso in quanto soci ex art.2476, comma VII, cod. civ. e nei confronti del socio Axatel s.r.l. ex art.2476 7° co. cod. civ. e dei membri del collegio sindacale Dr. Alberto Bellieni, Dr. Marco Gasparini, Dr. Fabrizio Rosini, al fine di sentirli condannare, ciascuno per la propria responsabilità e in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati alla società e ai creditori sociali, determinati nell'importo complessivo di € 30.000.000, pari al differenziale tra passivo e attivo fallimentare accertati.

Deduceva il Fallimento che la società *in bonis*, da principio (data di costituzione 6/11/2003) costituita in forma di società a responsabilità limitata e trasformata in società per azioni in data 17/02/2012, aveva inizialmente svolto un'attività di modesta rilevanza nel settore dell'impiantistica elettrica di reti informatiche e centralini telefonici, in ambito prevalentemente locale, per poi modificare radicalmente i propri obiettivi aziendali tra il 2008 ed il 2009, acquistando nel tempo una quota di partecipazione del 99,73% della società algerina Spec-Com Services Algerie, al fine di attivarsi in modo importante nel settore delle telecomunicazioni.

Deduceva che detta operazione (siglata con un protocollo di intesa del 10/6/2008, poi modificato con accordo del 22/7/2008 e dal successivo Memorandum of Agreement del 4/9/2008 e del 15/12/2008) aveva determinato un'esposizione finanziaria di Consutel nei confronti della controllata Spec-Com Services Algerie, avendo la prima: (i) assunto in favore della controllata obbligazioni di forniture di notevoli importi di merce e materiale necessari alla controllata al fine di adempiere al contratto da questa concluso con Telecom Algerie (ossia un accordo in esclusiva che prevedeva che Spec-Com Algerie si impegnasse a fornire a Telecom Algerie tutto il materiale necessario per l'attivazione delle linee telefoniche, internet e TV digitale, provvedendo all'attivazione e all'esercizio e che Telecom Algerie si impegnasse a fornire le infrastrutture passive di base e a promuovere gli abbonamenti con i clienti riconoscendo a Spec-Com Services Algerie un corrispettivo per ogni attivazione oltre ad una percentuale sui canoni riscossi); (ii) posto in essere finanziamenti diretti; (iii) prestato garanzie e (iv) assunto obbligazioni di forniture di notevoli importi; il tutto senza aver pattuito le condizioni di pagamento con la medesima Spec-Com Services Algerie o adeguate



garanzie delle obbligazioni pecuniarie conseguenti.

Deduceva che le forniture di materiale per notevoli importi fossero proseguite nel 2009/2011, nonostante la precaria condizione patrimoniale di Spec-Com Services Algerie fosse nota a Marco Rossi (AU dal 10/8/2007 al 22/12/2008 e a decorrere da tale data Presidente del CdA) e senza alcun controllo da parte degli amministratori subentrati, nonostante Spec-Com Services Algerie avesse comunicato a Consutel che avrebbe effettuato i pagamenti per la merce fornita solo se e quando avesse ricevuto i pagamenti dovuti da Telecom Algerie.

Allegava la responsabilità degli organi sociali ex art. 2486 cc per aver proseguito l'attività nonostante fossero a conoscenza dello stato di indebitamento della società quantomeno dalla fine del 2009.

Deduceva per questo aspetto l'incongrua rappresentazione, sin dal bilancio 2008 di Consutel, del valore della partecipazione in Spec-Com, in oltre quattro milioni di euro. Contestava inoltre l'omessa appostazione in bilancio di un fondo rischi in relazione al credito vantato verso Spec-Com, affermando che *“nonostante dai vari bilanci d'esercizio apparissero degli utili consistenti, in realtà la situazione finanziaria della società andava via via aggravandosi ed esponendosi nei confronti di un solo cliente, Spec-Com Services Algerie, così concentrando il rischio sotto il profilo del presumibile valore di realizzo del credito stesso, senza l'esistenza di un apposito fondo rischio”*. Allegava infine la falsa esposizione in bilancio dell'esistenza e dell'esigibilità a breve dei crediti verso la controllata.

Parte attrice allegava inoltre una serie di ulteriori condotte di *mala gestio*, quali:

- (i) l'elargizione agli amministratori ed in particolare al socio amministratore Marco Rossi di elevati compensi, superiori alle possibilità economiche della società ed eccessivi rispetto ai risultati ottenuti dalla governance, oltre che incompatibili con lo stato di crisi verificatosi a partire dal 2009, con depauperamento per la società e a danno dei creditori sociali, allegando la responsabilità dell'organo amministrativo per aver anteposto il proprio interesse a quello della società e dei soci, in ragione del voto espresso in assemblea, sia per il periodo in Consutel aveva rivestito la forma di srl, sia per il periodo successivo alla trasformazione in spa;
- (ii) la cessione della polizza fidejussoria Sace a due creditori (Banca Popolare di Verona e il fornitore Selex Elsag spa), deducendo che così facendo gli organi



sociali *“hanno contribuito ad aggravare ulteriormente il passivo, concedendo altro credito finanziario, da un lato e forniture, dall’altro, con il risultato di far aumentare il passivo fin ad oltre i trenta milioni di euro”*;

(iii) una serie di operazioni in conflitto di interessi, quali l’aver Consutel locato ad un canone incongruo in quanto superiore *“anche alla rata di mutuo o leasing per l’acquisto di un immobile di tale dimensione e valore”* un immobile di proprietà di Marco Rossi, oltre all’aver affidato la manutenzione degli automezzi aziendali alla società Elettrodiesel Rossi srl riconducibile al padre di Marco Rossi;

(iv) l’aver elargito numerose sponsorizzazioni a società sportive, nonostante i risultati economici ridotti od addirittura negativi di Consutel.

Allegava la concorrente responsabilità di amministratori e sindaci, questi ultimi per violazione del dovere di vigilanza, oltre che dei soci per aver *“deliberato il compimento delle operazioni in danno della società”*.

Si sono costituiti i convenuti, svolgendo una serie di eccezioni preliminari (in parte già oggetto delle precedenti pronunce) e contestando diffusamente il merito della pretesa. E’ stata autorizzata la chiamata dei sindaci Angelo Stimamiglio e Mario Trombini (su istanza dei sindaci convenuti), nonché delle compagnie assicuratrici Sara Assicurazioni spa (assicuratrice di Bellieni), Allianz spa (assicuratrice di Gasparini), Unipolsai Assicurazioni spa (assicuratrice di Rosini) e Aig Europe sa (assicuratrice di Stimamiglio).

Nelle more del giudizio è intervenuta transazione tra parte attrice e Vittorio Mora, Tiziano Busin, Magda Gonzati e Axatel srl, con declaratoria di estinzione dei relativi rapporti processuali.

La causa è stata, quindi, istruita con ctu tecnico contabile e rimessa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 cpc.

\*\*\*

Preliminarmente vanno accolte le istanze di rimessione in termini per il deposito della comparsa conclusionale per Marco Rossi e Allianz spa e della memoria di replica per Allianz spa, Bellieni, Gasparini e Rosin e Sara Assicurazioni sa, avendo le parti dato prova del tempestivo inoltro della pec a pct, come risulta dalla ricevuta di accettazione della pec da parte del portale telematico e dovendosi, quindi, ritenere il ritardo nel deposito non imputabile alle parti, bensì dovuto ad un malfunzionamento dei servizi telematici.





Si passa, quindi, ad esaminare le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e dai terzi chiamati, il cui esame non è stato oggetto delle precedenti pronunce.

### **Eccezione di prescrizione**

L'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dalla curatela è stata tempestivamente sollevata da Marco Rossi, sia rispetto all'azione sociale, sia rispetto all'azione dei creditori.

Questi ha eccepito di essere cessato dalla carica di amministratore della società a seguito della nomina del liquidatore avvenuta in forza di delibera del 14/6/2012, iscritta al registro imprese in data 28/06/2012, e che non sarebbe stato compiuto alcun atto interruttivo nei cinque anni successivi a tale data.

Rispetto alla dedotta responsabilità di socio, il convenuto ha inoltre eccepito che la curatela avrebbe omesso di individuare le delibere da cui decorre il termine di prescrizione e ha eccepito l'inoperatività della disposizione di cui all'art. 2476 co 8 cc dall'avvenuta trasformazione della società in società per azioni (27/1/2012).

L'eccezione di prescrizione è stata, invece, tardivamente sollevata dai convenuti Costa e Mangion solo con la prima memoria ex art. 183 cpc ove, considerato che si tratta di eccezione in senso stretto e come tale rientrante nella sola disponibilità della parte.

La prescrizione è stata poi, tempestivamente, eccepita dai sindaci convenuti e dal sindaco terzo chiamato Mario Trombini, i quali hanno dedotto, quanto all'azione sociale, che i danni imputabili alle condotte ascritte all'organo amministrativo e di controllo fossero già conclamati quando i sindaci misero in dubbio la continuità aziendale nel corso del collegio sindacale del 14/12/2011 (poi ribadita in successive sedute) e, quanto all'azione dei creditori, che già a far data da febbraio 2012 fosse oggettivamente percepibile al ceto creditorio l'insufficienza patrimoniale della debitrice, con la conseguenza che l'azione era già prescritta alla data di notifica dell'atto di citazione (del 2017)

In punto di diritto va osservato che l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci, in forza del richiamo agli artt. 2393 e 2394 cc operato dall'art. 2407 cc, esercitata dal curatore del fallimento, a norma dell'art. 146 legge fall., “ *cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma* - quale strumento di





*reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni “ (Cassazione civile sent n. 23452 del 20.9.2019 ) .*

Entrambe le azioni, quella sociale (di carattere contrattuale) e quella creditoria (di natura extracontrattuale) si prescrivono in cinque anni.

Mentre nell'azione sociale la prescrizione *“decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società, non rilevando a tal fine che l'azione di responsabilità abbia natura contrattuale ex art. 2392 c.c.”* (Cass 24715/2015), nell'azione dei creditori è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori , dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapacienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito”*. (v. Cass civ sez I ordinanza n. 3552 del 6.2.2023).

Vi è dunque presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, mentre tale presunzione non esclude che, in concreto, tale oggettiva percepibilità si possa manifestare in un momento anteriore, gravando tuttavia il relativo onere probatorio su chi allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione.



Entrambe le azioni sono esperibili nei confronti dei sindaci per effetto del richiamo operato dall'art. 2407 c.c.

Rispetto agli amministratori la prescrizione rimane sospesa per tutta la durata della carica degli amministratori (artt. 2392 e 2941 co 1 n. 7 cc), mentre analoga norma non è prevista per i sindaci, rispetto ai quali non trova applicazione la causa di sospensione della prescrizione prevista per gli amministratori, dovendosi, quindi, ritenere, secondo l'interpretazione più diffusa e accolta da questa Sezione, che i componenti del Collegio sindacale non sono assoggettati, alla regola della sospensione della prescrizione fino alla cessazione della carica, di cui all'art. 2941 n. 7 c.c., trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo (Cass. 13765/2003).

Va poi osservato che *"L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente"*" (Cass. n. 7987 del 22/03/2021).

Con riferimento all'illecito ex art. 2486 cc non risulta essere maturata quanto agli amministratori la prescrizione né rispetto all'azione sociale, né rispetto all'azione dei creditori. Il *dies a quo* decorre dalla data di iscrizione nel Registro Imprese del verbale di assemblea del 14/6/2012 (doc. 6 attore) con cui veniva deliberata la messa in liquidazione della società e nominato liquidatore il dott. Ippoliti Gianluca. Ai sensi dell'art. 2487 bis cc, infatti, gli amministratori cessano dalla carica all'atto dell'iscrizione nel registro imprese della nomina dei liquidatori e nello specifico detta iscrizione è avvenuta in data 28/6/2012 (cfr. visura storica). A tale data cessavano, quindi, dalla carica gli amministratori, tra cui, per quanto qui rileva, Rossi, Costa, Mangion, Busin. Il termine quinquennale di prescrizione risulta utilmente interrotto dalla notifica dell'atto di citazione (di cui il presente procedimento in riassunzione costituisce il prosieguo), notifica che si è



perfezionata per Busin il 26/6/2017 e per Costa Mangion e Mora il 27/6/2017 con estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione anche a Rossi ex art. 1310 cc.

Il *dies a quo* dell'azione dei creditori decorre dalla pubblicazione a RI della delibera del 14/6/2012 (iscritta al Registro imprese il 28/6/2012) di messa in liquidazione della società, nella quale si dà atto che dal bilancio di esercizio al 31/12/2011 approvato in pari data (e successivamente iscritto al registro imprese il 13/7/2012) *“sono state accertate, alla suddetta data del 31 dicembre 2011, perdite per complessivi € 34.466.906,00”*, tali da azzerare le riserve esistenti nonché il capitale sociale. E' da tale momento, infatti, che i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo - raffrontato alle passività - a soddisfare i loro crediti. E da tale momento corre la prescrizione oltre che per i sindaci, anche per gli amministratori già cessati dalla carica.

Risulta che il Fallimento abbia tempestivamente interrotto la prescrizione verso gli amministratori con la notifica a mezzo posta dell'atto di citazione di cui si è detto, sia verso i sindaci con la notifica a mezzo pec fatta ai sindaci Bellieni, Gasparini e Rosini in data 20/6/2017.

Il *dies a quo* dell'azione dei creditori non può essere fatto retroagire, come eccepito dai sindaci, né al momento della redazione dei verbali del collegio sindacale di novembre 2011 e di febbraio 2012, poiché detti verbali costituiscono atti interni che non rilevano all'esterno della società, né al momento della presentazione (in data 26/3/2012) dell'istanza di fallimento da parte di tre creditori di Consutel.

Come, infatti, chiaramente affermato dalla Cassazione *“La responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società verso i creditori si ricollega a un'insufficienza del patrimonio sociale, imputabile a colpa degli stessi. Per l'accertamento del dies a quo del termine di prescrizione, che decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), deve tenersi conto dell'art. 2394 c.c., comma 2, per il quale l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La nozione di insufficienza patrimoniale si desume dalla lettera dell'art. 2394 c.c., ed è comunemente individuata nella eccedenza delle passività sulle attività, ovvero sia in una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al loro soddisfacimento. Si è sottolineato che tale situazione non*



*coincide con la perdita integrale del capitale sociale dal momento che quest'ultima evenienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società. D'altra parte l'insufficienza patrimoniale è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dalla L. Fall., art. 5, come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, ovvero, all'opposto, presentare un'eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste per continuare ad operare. Il momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio, dunque, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa (per tutte, cfr. Cass. 7.11.1997, n. 10937). L'orientamento da tempo affermato nella giurisprudenza, e largamente seguito in dottrina, ritiene che la prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c., debba iniziare a decorrere dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale divenga oggettivamente conoscibile dai creditori (cfr. Cass. 6.10.1981, n. 5241; Cass. 7.11.1997, n. 10937 cit.; Cass. 28.5.1998, n. 5287; Cass. 5.7.2002, n. 9815; Cass. 18.1.2005, n. 941)" (Cass. 9619/2009).*

La sola proposizione di istanza di fallimento non è dunque di per sé indicativa della insufficienza del patrimonio di Consutel e pertanto non è da tale momento che decorre il termine di prescrizione dell'azione dei creditori, che decorre, invece, dalla messa in liquidazione della società, momento a partire dal quale risulta conclamato il preesistente stato di eccedenza delle passività in cui si trovava la società, e dunque l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti.

La curatela ha, poi, addebitato ad amministratori e sindaci specifiche condotte di *mala gestio*, ulteriori rispetto all'illecito rappresentato dall'aver gestito in continuità la società nonostante si fosse verificata la perdita del capitale sociale.

Rispetto a detti singoli addebiti valgono e si richiamano le considerazioni appena svolte.

Infondata, infine, è l'eccezione di prescrizione sollevata dal sindaco terzo chiamato



Stimamiglio in relazione all'azione di regresso svolta nei suoi confronti dai chiamanti, posto che rispetto a detta azione la prescrizione decorre dal momento in cui il debitore che agisce in regresso ha pagato il debito o è stato escusso, pur dovendosi debitamente precisare che alcuna azione di regresso è stata dai chiamanti svolta nei suoi confronti.

\*\*\*

### **Nel merito**

#### **La responsabilità ex art. 2486 cc**

Il Fallimento imputa agli amministratori di aver continuato a gestire la società nonostante si fosse verificato un deficit patrimoniale già nell'esercizio 2009 e propone delle rettifiche ai bilanci che tengano conto della sopravvalutazione della partecipazione in Spec-Com Services Algerie, della mancata appostazione di un fondo rischi in relazione ai crediti milionari vantati nei confronti della società controllata Spec-Com Services Algerie e della mancata svalutazione degli oneri pluriennali connessi al progetto Algeria, deducendo che dette svalutazioni avrebbero dovuto essere rilevate anzitempo nei bilanci al 31/12/2009 e al 31/12/2010.

La materia è stata oggetto di articolata e complessa consulenza tecnica contabile, all'esito della quale il consulente nominato, dott. Giovanni Sandrini, ha concluso che il capitale sociale fosse sceso al di sotto del minimo legale nell'esercizio 2010. Prima di entrare nel merito della ctu vanno esaminate le eccezioni sollevate dai sindaci.

Secondo i sindaci l'azione promossa dalla curatela presentava una *causa petendi* diversa rispetto all'oggetto del quesito peritale. L'eccezione è infondata laddove si consideri che sin dall'atto introduttivo la curatela ha dedotto che l'illecito ascritto agli amministratori e ai sindaci fosse non aver rilevato tempestivamente il *deficit* patrimoniale (quindi la perdita di capitale), continuandone la gestione in continuità in violazione dell'art. 2486 cc. Nel capitolo dell'atto introduttivo dedicato alle "incongruenze delle scritture contabili della società Consutel Group S.p.A." parte attrice allega quelle che a suo avviso sono le "*scorrettezze nella tenuta delle scritture contabili, rappresentando situazioni diverse dalla realtà che hanno contribuito a nascondere la gravità della situazione patrimoniale e finanziaria della società*" e che sono oggetto di ulteriore precisazione nella prima memoria ex



art. 183 cpc.

I sindaci hanno inoltre eccepito la nullità della ctu.

Deducono i sindaci che il loro consulente, dott. Ruzzene, avesse eccepito nel corso delle operazioni peritali che la parte attrice aveva ommesso di depositare i bilanci, costituenti la prova del fatto principale e che, pertanto, non potevano essere acquisiti dal ctu.

L'eccezione, oltre che tardiva, in quanto non risulta essere stata svolta dal procuratore nella prima difesa utile, ossia all'udienza del 27/9/2023 chiamata per l'esame della ctu, ma solo in sede di precisazione delle conclusioni, è infondata. Il fallimento ha, infatti, versato in atti tutta la documentazione contabile, tra cui, in particolare, il libro dei verbali del consiglio di amministrazione (che contengono le proposte di bilancio) e il libro dei verbali delle assemblee (con le delibere di approvazione delle bozze di bilancio).

Venendo ora al merito delle rettifiche proposte, si ritiene, in primo luogo, di condividere la valutazione svolta dal ctu quanto alla **partecipazione di Consutel in Spec-Com Services Algerie**.

Detta partecipazione è stata iscritta a bilancio 2009 e a bilancio 2010 secondo il criterio del costo di acquisto per € 4.072.000 e integralmente svalutata nel bilancio al 31/12/2011, nel quale si dava atto in nota integrativa che la società Spec-Com si trovava in una situazione critica di natura finanziaria.

Il ctu ha condivisibilmente ritenuto che non vi fossero ragioni per procedere ad una svalutazione della partecipazione sin dal bilancio relativo all'esercizio 2009.

Ha infatti osservato che il redattore del bilancio 2009 aveva a disposizione documentazione redatta da professionisti qualificati, dalla quale non emergeva la necessità di dover procedere alla rettifica / svalutazione della partecipazione di Consutel in Spec-Com.

Il riferimento è in particolare al *business plan* 2009 – 2019 della società algerina, redatto al 31/12/2009 dallo Studio G&G, studio professionale qualificato. Detto documento prevedeva che Spec-Com avrebbe realizzato al 31/12/2010 ricavi pari a circa Euro 8.693.600, un utile d'esercizio di circa Euro 9.123 ed un patrimonio netto di circa Euro 126.907, e fondava detta previsione sugli accordi contrattuali da questa assunti con Telecom Algerie (nello specifico il contratto sottoscritto in esclusiva da Spec-Com con Telecom Algerie S.p.A. - Convention de Partenariat





doc. 8 di parte attrice - per conseguire lo sviluppo e l'implementazione nel territorio algerino, del progetto cd. FFTH fibre-to-the-home).

L'ulteriore documento richiamato dal ctu, a disposizione del consiglio di amministrazione nella redazione del bilancio al 31/12/2009, è l'*impairment test* redatto dal dott. Bernerdelle, professionista terzo ed indipendente, il quale, sulla base dei piani previsionali di cui al *business plan*, aveva stimato un valore d'uso della partecipazione in € 336.534.500, concludendo nel senso che non fosse necessario apportare delle "rettifiche di impairment" al valore di € 4.072.000 della partecipazione in Spec-Com alla data del 31/12/2009.

Il ctu ha così ritenuto che *"al 31.12.2009, risulterebbe essere stato adottato dall'organo amministrativo un processo/iter di analisi, relativamente all'iscrizione della partecipazione a bilancio, "strutturato" e "motivato"."*

Appare in definitiva condivisibile ritenere che il bilancio 2009 sia stato redatto in conformità ai principi contabili di cui all'art. 20 OIC – Titoli e Partecipazioni, ai sensi del quale *"il criterio del costo deve essere posto, alla fine di ogni esercizio, a raffronto con il valore risultante dall'adozione alla medesima data del metodo del patrimonio netto, nell'ipotesi in cui l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, oppure al valore corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, qualora non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato. Nel caso in cui dal raffronto emerga che il valore della partecipazione è inferiore al costo, non v'è obbligo di svalutare la partecipazione, rettificando il valore di costo, se non si è verificata una perdita durevole di valore. L'organo amministrativo della società partecipante deve tuttavia motivare la differenza nella nota integrativa"*.

Risulta, infatti, che la società abbia indicato in modo preciso e puntuale in nota integrativa la ragione per la quale la partecipazione veniva iscritta a bilancio al valore di costo, motivando sulla base dell'*impairment test* eseguito sulla partecipazione e dei piani previsionali della controllata, che facevano presupporre una ragionevole aspettativa di futuri sovraredditi.

Viceversa, il bilancio chiuso al 31/12/2010 è stato redatto in assenza di un *impairment test* aggiornato, di un *business plan* della controllata aggiornato ed altresì in assenza del bilancio della controllata medesima.

Anche a tal riguardo appaiono condivisibili le osservazioni svolte dal ctu, secondo





cui l'organo amministrativo di Consutel avrebbe dovuto, in occasione della predisposizione del bilancio al 31/12/2010, verificare la necessità di aggiornare il *business plan* e predisporre un nuovo *impairment test*.

Vi erano, infatti, plurimi motivi per cui l'organo amministrativo avrebbe dovuto prudenzialmente aggiornare detta documentazione, al fine di poter giustificare l'iscrizione in bilancio della partecipazione al valore di costo.

Risulta, infatti, in primo luogo che fosse stato "raccomandato" dal redattore dell'*impairment test*, dott. Bernardelle, di *"ripetere il test quantomeno con cadenza annuale, considerata l'ubicazione geografica dell'entità oggetto di analisi e la portata del business ad essa relativo"*.

Inoltre, nella perizia di stima del patrimonio aziendale di Consutel all'1/1/2010, redatta dal dott. Roberto Valentino in data 2/11/2012, il professionista incaricato dava atto che *"l'investimento in Spec-com Services Algerie Sarl presenta due rilevanti fattori di criticità che impattano sul valore di realizzo e che sono individuabili da un lato nella limitazione alla negoziabilità delle partecipazioni e dall'altro nella difficoltà di "importare" i profitti realizzati dalla Controllata, per effetto in primis della politica economica del governo algerino finalizzata a "proteggere" il mercato e la finanza nazionale e, secondariamente, del rischio Paese nel quale ha sede la Società"*, ed era così giunto sulla scorta di ragionamenti *ex ante*, ad evidenziare un valore del Gruppo Consutel di € 25.400.000.

Valore assolutamente distonico, e che avrebbe pertanto dovuto far scattare un campanello di allarme agli organo sociali, ove si consideri che il valore della partecipazione in Spec-Com Algerie era stato valutato nell'*impairment test* del dott. Bernardelle in € 336.534.500,00.

In terzo luogo, contrariamente a quanto invece indicato nella nota integrativa al bilancio 2010, era emerso che i risultati economici ottenuti dalla controllata non fossero stati in detto esercizio in linea con i piani economici finanziari previsti.

Appare quindi corretto ritenere che già nel bilancio al 31/12/2010 si sarebbe dovuto prudenzialmente adeguare il valore della partecipazione alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata (pari ad € 1.102970) con una svalutazione della partecipazione di € 2.969.030 (cd. iscrizione col metodo del patrimonio netto), in ossequio al surrichiamato principio contabile (OIC 20) che prescrive di indicare in modo chiaro e preciso in nota integrativa le motivazioni



poste alla base dell'iscrizione della partecipazione al criterio di costo in mancanza delle quali la partecipazione non poteva essere mantenuta iscritta secondo detto criterio.

In comparsa conclusionale parte attrice ha riproposto le osservazioni già svolte alla bozza di ctu, contestando il fatto che il valore della partecipazione della controllata fosse stato determinato sulla base dell'impairment test a base del quale veniva posto il business plan redatto a novembre 2009, sviluppando una serie di argomenti in ordine alla (non) affidabilità del documento.

Rispetto a dette osservazioni appare condivisibile la posizione assunta dal ctu in sede di replica alle osservazioni, laddove ha evidenziato che tale *business plan* fosse stato redatto da uno Studio qualificato e sulla base di pattuizioni contrattuali sottoscritte tra la controllata e l'ente pubblico appaltante Telecom Algerie, ragione per cui non vi erano motivi per cui il redattore del bilancio al 31/12/2009 fosse tenuto a rivedere, svalutandolo, il valore della partecipazione della controllata risultante dall'*impairment test*. Non appare, pertanto condivisibile quanto sostenuto dall'attore secondo cui il valore della partecipazione andasse svalutato già nell'esercizio 2009.

Anche i sindaci hanno mosso in sede di scritti conclusivi i medesimi rilievi già svolti in sede di osservazione alla bozza di ctu. In particolare hanno contestato che il ctu farebbe discendere l'azzeramento del capitale sociale dall'applicazione di un adempimento non previsto come obbligatorio dai principi contabili (quale la redazione dell'*impairment test*) e osservano che il patrimonio netto della partecipata Spec-Com Services Algerie conosceva un incremento del proprio valore sino al 31.12.2011, per cui sarebbe *“dunque estremamente rigoroso, e decisamente opinabile, pretendere che il disallineamento di un solo anno rispetto al business plan dovesse indurre allora sindaco a dedurne, “senza se e senza ma”, la perdita di capitale”*.

Sul punto si osserva che il ctu ha già condivisibilmente replicato che il CdA di Consutel *“nella riunione del 26 novembre 2010, dava atto di un ritardo del “progetto algerino”; nella riunione del 29 marzo 2011, evidenziava: i) criticità/situazioni di incertezza nel rimborso dei finanziamenti erogati da CONSUTEL alla controllata algerina, ii) di dare incarico all'Avv. Chiavegatti “per individuare i provvedimenti necessari al rientro dei capitali” dall'Algeria, iii)*



*un aumento di oneri finanziari nel corso dell'esercizio 2010 rispetto all'esercizio precedente "a causa dei cospicui investimenti necessari alla realizzazione del progetto FTTH e finanziati mediante il ricorso al debito", iv) il rinvio dell'approvazione del bilancio (di CONSUTEL) al maggior termine di 180 giorni, rinvio giustificato dal fatto che "la società detiene la partecipazione di controllo nella società di diritto algerino Spec-com Services Algerie in merito alla quale non si è potuto acquisire i dati contabili definitivi necessari per valutare l'adeguatezza del valore di iscrizione in bilancio della partecipata medesima. Infatti, a seguito della modifica normativa che ha interessato i principi contabili di redazione del bilancio in Algeria, la legge locale ha consentito alle società di prorogare l'approvazione del bilancio al 30.06.2011, possibilità accolta anche dalla nostra controllata Spec-com".*

Si tratta di elementi tutti che ben evidenziano la necessità di compiere in sede di redazione del bilancio 2010 un prudente apprezzamento della partecipazione in Spec-Com, e di motivare in modo preciso e puntuale il mantenimento dell'iscrizione della partecipazione al valore del costo. In mancanza di ciò, la partecipazione andava, quindi, iscritta secondo il metodo del patrimonio netto.

In merito ai **crediti vantati da Consutel verso Spec-Com**, sia per finanziamenti che per crediti commerciali per fornitura di materiale e prestazioni di consulenza, risulta che al bilancio al 31/12/2010 fossero iscritti per € 20.653.965 che venivano integralmente svalutati nel bilancio 2011 in ragione – come si legge in nota integrativa – del fatto che fossero *"fortemente condizionati dal rischio finanziario che la controllata algerina si trova a dover gestire atteso il ritardo accumulato nell'incasso dei propri crediti vantati nei confronti di Algerie Telecom"* e *"vista la mancanza di prospettive a breve e medio termine di incassare i crediti vantati verso la controllata"*.

Il ctu ha ritenuto che alcun adeguamento / svalutazione dovessero essere compiuti nel bilancio chiuso al 31/12/2009, tenuto conto che la debitrice Spec-Com era una start up avviabile dal 30/5/2009, ed altresì in considerazione della natura del progetto algerino FTTH (progetto che derivava dalla stipula di un contratto pubblico con Telecom Algerie) e dei risultati prospettati dal business plan del 2009.

Viceversa, ha ritenuto che il redattore del bilancio al 31/12/2010 avrebbe dovuto



stanziare un accantonamento a fondo svalutazione crediti commerciali di € 6.415.0121,21, pari all'importo corrispondente alle fatture emesse nell'esercizio 2009 e non ancora incassate al 31/12/2010 e un accantonamento a fondo svalutazione crediti finanziari di € 3.653.207, in applicazione del principio contabile n. 15 – Crediti.

Detto principio contabile prevede che *“Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio”* e deve essere sufficiente a coprire sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti.

Se, dunque, alcun accantonamento a fondo svalutazione crediti era esigibile nel bilancio 2009, diversamente è a dirsi per il bilancio 2010.

Si ritiene, infatti, che in applicazione del surrichiamato principio contabile gli amministratori nella predisposizione del bilancio 2010 avrebbero dovuto considerare lo squilibrio finanziario e il forte indebitamento della controllata algerina, il disallineamento tra i risultati della controllata effettivamente realizzati e le previsioni del *business plan*, l'assenza di garanzie a copertura dei crediti ed il ritardo nell'incasso delle fatture da parte della controllata, prevedendo dunque un accantonamento a fondo svalutazione crediti, secondo la quantificazione operata dal ctu.

Il Fallimento attore in sede di comparsa conclusionale ha riproposto le osservazioni già svolte alla bozza di ctu, argomentando che *“nell'esercizio chiuso al 31.12.2009, il fatturato di Spec-Com nei confronti di Algerie Telecom ammontava ad € 298.041,00, mentre il debito maturato dalla società controllata nei confronti di Consutel ammontava ad € 14.789.552,00, frutto di un grave indebitamento da parte di Spec-Com ed appare impensabile come potesse essere incassato a breve, in quanto la relativa fatturazione da parte di Spec-Com nei confronti di Algerie Telecom non era ancora avvenuta e pertanto il relativo credito non era venuto ad esistenza”*. Ritiene la curatela che già nel bilancio 2009 fosse quantomeno prudente la svalutazione dei crediti residui al 31/12/2008 e di parte dei crediti 2009.



A fronte di tali osservazioni va replicato che come condivisibilmente affermato dal ctu poteva tenersi conto della tipologia di società della controllata costituita da una *startup* il cui progetto ufficiale era avviabile a partire dal 30/05/2009, della natura del progetto algerino FTTH, del fatto che con comunicazione del 24/03/2009 la controllata avesse chiesto a Consutel, visto il ritardo nell'avvio del progetto, una rinegoziazione delle scadenze dei pagamenti dovuti e tenuto altresì conto delle previsioni contenute nel business plan 2009 – 2019.

Per quanto riguarda le osservazioni riproposte dai sindaci in conclusionale, va osservato che sono state oggetto di repliche da parte del ctu, alle quali ci si richiama integralmente (pagg. 342 e ss ctu).

Vanno inoltre condivise le considerazioni del ctu, e non oggetto di contestazione ad opera delle parti, in ordine alla svalutazione degli oneri pluriennali relativi al progetto Algeria, laddove ha ritenuto che *“il redattore del bilancio di CONSUTEL al 31.12.2010 avrebbe dovuto, secondo quanto previsto dalla normativa e dai principi contabili vigenti (v. OIC 24), prudenzialmente, “svalutare”/rettificare integralmente gli “oneri pluriennali” (iscritti ad un valore di Euro 1.063.190) e ciò a fronte dell’incertezza circa “l’utilità futura” e la “recuperabilità” dei predetti costi”*.

Applicando al patrimonio netto di Consutel le svalutazioni che avrebbero dovuto essere rilevate anzitempo nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, di cui si è dato atto, si giunge a concludere che la società ha perduto il capitale sociale al di sotto del limite legale nell’esercizio 2010.

Nonostante ciò, nel corso del 2011 la società ha proseguito con le forniture (vendite) anche nei confronti di Spec-Come e ha conseguentemente sostenuto costi, al fine di far fronte alla prosecuzione dell’attività aziendale. In particolare, risultano costi operativi della produzione nel 2011 per € 7.247.966, che, come osservato dal ctu, risultano aver assorbito pressoché integralmente i ricavi realizzati.

Emerge, dunque, che Consutel, di fatto, dopo la perdita del capitale sociale e conseguente stato di scioglimento (identificata dal C.T.U. con riferimento al bilancio al 31.12.2010) abbia proseguito la propria attività in continuità aziendale.

La difesa dei sindaci contesta che il patrocinio attoreo non avrebbe allegato quali sarebbero stati gli atti negoziali compiuti in continuità ed eccepisce che la generica allegazione del *“prosieguo del progetto Algeria” sulla base dei contratti già in*



*essere comprova, in re ipsa, che l'attività svolta fu solo conservativa, in quanto, anche in fase di liquidazione, Consutel sarebbe stata tenuta ad adempiere ai contratti in corso".* Contesta inoltre (in memoria di replica) che parte attrice avrebbe depositato solo nel corso della ctu le fatture a riprova della prosecuzione dell'attività di impresa.

Quest'ultima circostanza appare destituita di fondamento ove si consideri che agli atti di causa in ogni caso già vi erano, prodotti da parte attrice, il riepilogo di quanto fatturato da Consutel a Spec-Com nel periodo di causa (doc. 145) e il riepilogo delle fatture 2010 (doc. 146), oltre alle copie dei libri contabili, tra cui il libro giornale da cui risultano dette fatture.

Anche le ulteriori contestazioni appaiono infondate.

Parte attrice ha dedotto sin dall'atto introduttivo che *"Gli amministratori, ben consapevoli dello stato di indebitamento e delle difficoltà di pagamento e pertanto di prosecuzione utile dell'affare "Algeria" avrebbero dovuto interrompere o sospendere l'operatività del progetto"*(pag. 51 atto introduttivo) e la circostanza risulta comprovata dalle risultanze delle scritture contabili di Consutel: è la stessa società a dare conto nei propri bilanci che *"l'attività prevalente svolta dalla società nel corso del 2011 è stata la prosecuzione del progetto Algeria"* e che *"nello specifico il progetto è entrato nella fase operativa"* (cfr. Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio al 31/12/2011) e il fatto che si sia trattato di attività non meramente conservativa lo si desume dalla presenza di ricavi nell'esercizio 2011 per oltre 7 milioni di euro.

Sarebbe stato onere degli amministratori dimostrare, a fronte di tali evidenze, di aver gestito conservativamente la società. Come, infatti, statuito dalla Suprema Corte: *"colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti*





*di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni”* (Cass. 8069/2024; Cass., sez. I, 27 aprile 2023, n. 11041; Cass., sez. I, 5 gennaio 2022, n. 198).

I convenuti tutti hanno, poi, osservato che nel procedimento di arbitrato internazionale promosso dalla curatela contro lo stato algerino, volto ad ottenere da questo il totale risarcimento della lesione del credito, Consutel avrebbe sostenuto argomentazioni diametralmente opposte a quelle poste a fondamento della presente causa, imputando la responsabilità del dissesto societario di Consutel in via esclusiva in capo allo Stato Algerino.

Si tratta di argomento che, per quanto suggestivo, non produce alcun effetto nel presente procedimento, relativo a fatti diversi e pendente tra parti diverse.

Ritenuta, quindi, verificatasi la perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale alla data del 31/12/2010, l'attività svolta successivamente al verificarsi della causa di scioglimento appare connotata dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiuta, quindi, al di fuori di una logica meramente conservativa, avendo determinato un notevole incremento del debito della società, in violazione dell'art. 2486 cc.

Il danno ex art. 2486 cc va calcolato secondo il criterio dei c.d. netti patrimoniali e si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica, coincidente nel caso di specie con quello della doverosa messa in liquidazione della società e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al presumibile compimento della liquidazione, rettificando i valori dei patrimoni netti applicando i principî contabili in tema di bilanci di liquidazione, in modo da rendere omogenee le poste comparate, noto essendo che il venir meno della continuità aziendale determina un cambiamento dei principî contabili da applicare nella rilevazione dei fatti aziendali, determinando l'emersione anticipata di costi (Cass. 8069/2024).

Ai fini della determinazione del danno cagionato dalla prosecuzione della gestione sociale, il ctu ha proceduto a calcolare il patrimonio netto alla data di verifica-



della causa di scioglimento, determinato a valori di liquidazione (PN1) e il patrimonio netto alla data di messa in liquidazione della società (14/6/2012), calcolato sempre a valori liquidatori (PN2).

Il ctu ha ritenuto che *“la rilevazione della causa scioglimento (al 31 dicembre 2010) non avrebbe potuto risultare immediata da parte degli organi societari”* e in tal senso *“si è tenuto conto di un arco temporale, verosimilmente necessario per rilevare la causa di scioglimento (al 31 dicembre 2010), ipotizzata in 133 giorni (circa quattro mensilità e mezzo, coincidente con la data prevista, dal codice civile, per l’approvazione del bilancio di esercizio ossia il 14 maggio 2011, considerato che la bozza di bilancio al 31.12.2010 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di CONSUTEL in data 14 aprile 2011”*.

Detta impostazione non appare condivisibile e nel calcolo del danno complessivo si ritiene di dover accogliere le osservazioni di parte attrice secondo cui *“non è credibile e comunque non è giustificabile che gli organi societari abbiano scoperto solo nel maggio 2011 il venir meno di tutte le condizioni di tenuta finanziaria del progetto Algeria e l’impossibilità di sopravvivenza di Consutel”*.

E’ da escludere, infatti, che gli organi sociali abbiano avute chiare solo a maggio 2011 le ragioni per cui la controllata Spec-Com aveva perso valore, trattandosi, invece, di circostanza nota da tempo, come emerge già dalla riunione del Cda di Consutel del 26/11/2010, nella quale si dava atto di un ritardo del progetto algerino e tenuto conto della disponibilità al 2/11/2010 della perizia di stima del patrimonio aziendale redatta dal dott. Valentino, in cui si dava atto di criticità nell’investimento in Spec-Com e da cui risultavano valori distonici rispetto a quelli dell’impairment test, circostanze tutte queste che avrebbero dovuto indurre gli stessi organi sociali a convocare l’assemblea per l’adozione delle necessarie misure.

Il danno complessivo va, pertanto, determinato tenuto conto dell’intero danno relativo al periodo dal 31/12/1010 al 31/12/2011 quantificato dal ctu in € 4.630.651 (secondo il valore rettificato dal ctu all’esito delle osservazioni svolte dal ctp dott. Ezio Turchi) e del danno relativo al periodo compreso tra il 31/12/2011 e il 14/6/2012, data di messa in liquidazione della società (€ 1.174.283). Dal danno (netto) così determinato vanno sottratti gli oneri insopprimibili determinati dal ctu in € 1.218.963. L’ammontare dell’importo previsto dal ctu a titolo di oneri



insopprimibili non viene rideterminato, nonostante si propenda per un calcolo del danno a decorrere dal 31/12/2010 e non – come ritenuto dal ctu – dal 14/5/2011, dal momento che gli oneri insopprimibili sono stati dal ctu comunque rapportati ad un periodo triennale di liquidazione.

Parte attrice ha contestato la quantificazione degli oneri insopprimibili operata dal ctu, senza tuttavia fornire elementi utili ai fini di un diverso criterio di calcolo, ragione per cui ci si attesta sulle valutazioni svolte dal dott. Sandrini.

Il danno netto va, pertanto, determinato in € 4.585.971,00.

Di tale danno risponde integralmente Marco Rossi, il quale ha ricoperto la carica di AU dal 10/8/2007 e poi membro del cda dal 22/12/2008 in qualità di Presidente.

Rossi Marco era, infatti, colui che, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, aveva in mano le redini del “progetto Algeria”, colui che era a conoscenza delle prospettive economico finanziarie attese e dei risultati effettivamente conseguiti dalla controllata e che relazionava agli organi della società. E così, era stato Marco Rossi ad informare il Cda nella riunione del 12/3/2010 che *“il progetto ha subito un rallentamento rispetto alle previsioni formulate nel mese di novembre 2009 dovuto sia alla dinamica degli approvvigionamenti, che al diverso timing di erogazione del credito da parte del sistema bancario”* (doc. 34) nonché a relazionare successivamente *“il Consiglio in merito all’andamento generale della Società, illustrando lo stato del progetto FTTH Algeria, gli effetti sulla situazione della Capogruppo ed i rapporti con il sistema finanziario”* (cfr. verbale del Cda del 26/11/2010, doc. 34 attore). Era, in definitiva, colui che gestiva l’operatività del gruppo e che avrebbe dovuto rilevare tempestivamente il verificarsi della causa di scioglimento della società per erosione del capitale sociale al di sotto del limite legale, in quanto pienamente a conoscenza dell’andamento della controllata e delle difficoltà connesse al progetto e al quale va, quindi, imputata l’illecita gestione non conservativa della società.

Sono, inoltre, solidalmente responsabili per l’intero danno anche gli amministratori Mangion e Costa.

Andrea Costa e Barbara Mangion hanno assunto la carica di amministratore rispettivamente dal 26/11/2008 e dal 18/11/2009 sino al 14/6/2012, data di messa in liquidazione della società.

Deducono costoro di essere stati privi di deleghe e di aver avuto all’interno del

CDA un ruolo marginale, di essere stati esclusi dalla direzione aziendale e di essere stati chiamati solamente a ratificare, nelle poche assemblee che si sono tenute, l'operato di Marco Rossi.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. e rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (ex multis Cass. n. 15054 del 29/05/2024). In ogni caso tutti gli amministratori sono tenuti a concorrere paritariamente alla redazione del bilancio, e dunque, in funzione di ciò, di rendersi pienamente edotti dei fatti sociali.

In ragione di ciò i convenuti Costa e Mangion non possono andare esenti da responsabilità, sul mero presupposto di essere stati dei meri esecutori delle volontà del Presidente del Cda, poiché non solo era loro precipuo obbligo monitorare la situazione economico patrimoniale e finanziaria della società, ma altresì perché emerge dai verbali del cda del 2010 che essi siano stati sempre e costantemente presenti, dal che se ne trae che fossero, pertanto, a conoscenza delle criticità del progetto Algeria. Questi avrebbero, quindi, dovuto, alla luce della complessità della operazione Algeria e tenuto conto dell'ingente credito vantato da Consutel verso la controllata, acquisire, eventualmente anche dal collegio sindacale, ogni informazione utile per valutare se alla data del 31/10/2010 la società conservasse ancora il capitale sociale, per poi adire il tribunale ai sensi dell'art. 2485 co 2 cc, norma che fa carico a ciascun amministratore, anche « non operativo», in caso di omissione o ritardo nella dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori, di attivarsi ai fini del relativo accertamento giudiziale.

Rispetto ai sindaci la curatela lamenta la *culpa in vigilando*, perché “l'organo di controllo ed in particolare i sindaci Bellieni, Gasparini e Rosini, si sono attivati almeno con due anni di ritardo rispetto a quando avrebbero dovuto attivarsi” ed inoltre perché non ebbero “nulla da obiettare rispetto alle numerose operazioni compiute in conflitto di interessi”.



Al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta inerte, antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi, occorre verificare, come chiarito dalla giurisprudenza, se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile (Cass. n. 18770 del 12/07/2019).

Nello specifico va osservato che nulla risultano aver fatto i sindaci convenuti nel corso del 2010, nonostante dai verbali del cda fossero emersi ritardi del progetto Algeria e nonostante, in particolare, nel verbale del 26/11/2010 fosse stata fatta menzione della perizia di stima redatta dal dott. Valentino, dandosi atto che la stessa aveva determinato il valore economico di Consutel alla data del 1/1/2010 in € 25.400.000, ossia un valore che avrebbe dovuto destare più di qualche perplessità in capo ai sindaci, alla luce delle risultanze del precedente *impairment test* del 2/4/2010.

Non rileva, dunque, in particolar modo con riferimento alla posizione del Rosini, cessato dalla carica di sindaco in data 10/6/2011, il fatto che la situazione di stress finanziario in cui versava Consutel sia stata esplicitata per la prima volta nel verbale del cda del 22/7/2011 (doc. 35 attrice), dovendosi ritenere che, per le ragioni esposte e in ragione dell'esponenziale aumento dell'indebitamento di Spec-Com verso Consutel, i sindaci avessero già nel 2010 elementi sufficienti che imponevano di accertare l'effettivo valore della controllata e dunque, per il crollo di esso e la inesigibilità dei crediti verso di essa, la perdita di capitale e lo stato di scioglimento della società.

Il primo rilievo da parte del collegio sindacale consta, invece, solo dal verbale del collegio sindacale del 14/12/2011, a bilancio 2010 già approvato e ad un anno dal



verificarsi della perdita del capitale sociale.

Dell'intero danno rispondono in solido verso la società i sindaci i sindaci Alberto Bellieni e Marco Gasparini, perché membri del collegio sindacale dal 17/11/2009 e rimasti in carica per tutto il periodo che rileva (anni 2010 e 2011).

Il dott. Fabrizio Rosini risulta, invece, essere stato in carica dal 18/11/2009 al 10/6/2011. Egli risponde, pertanto, in via solidale del danno in ragione della sua permanenza in carica. Ai fini della parametrizzazione del danno a tale periodo si calcolano 5/17 del danno totale, che ammonta ad € 1.348.815,00.

Va, invece, esclusa la responsabilità concorrente dei sindaci Trombini e Stimamiglio, terzi chiamati.

Stimamiglio Angelo ha cessato la carica di componente del collegio sindacale il 17/9/2009 e, dunque, la condotta illecita, data dalla prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, collocata temporalmente al 31/12/2010, non è allo stesso imputabile.

Mario Trombini risulta, invece, essere stato nominato membro del collegio sindacale in data 11/6/2011, allorquando la perdita di capitale si era già verificata. Va, inoltre, considerata la necessità per Sindaco appena nominato di un tempo di ambientamento. E' di poco successivo alla sua nomina il verbale del collegio sindacale del 14/12/2011 nel quale, per la prima volta, i sindaci rilevano l'assoluta insufficienza dell'assetto finanziario di Consutel *"a sostenere il contratto tra Algeriè Telecom e la controllata algerina Specom"* e che *"lo sconfinamento degli affidamenti bancari (evidenziato anche dalla Centrale Rischio), il pagamento dei debiti erariali scaduti, andrebbero sanati in tempi brevissimi e, comunque, queste posizioni costituiscono motivo di richiamo agli amministratori"*. In ragione di ciò si ritiene che il sindaco Trombini si sia tempestivamente attivato al fine di rilevare le criticità, ponendo in essere una pronta manifestazione di dissenso.

#### Gli ulteriori addebiti

Parte attrice sostiene che gli amministratori abbiano tenuto talune ulteriori condotte di *mala gestio*, sulle quali i sindaci non avrebbero doverosamente vigilato.

Il primo addebito mosso dalla curatela attiene alla elargizione agli amministratori di compensi manifestamente eccessivi, in ragione delle condizioni economiche in cui versava la società.

La doglianza, oggetto di disamina da parte del ctu, non merita accoglimento.





Al fine si stabilire la congruità dei compensi deliberati in favore dell'organo amministrativo, il ctu ha preso in considerazione tre criteri:

- i. l'art. 19 del D.M. 140/2012 (dal quale emergerebbe una non congruità dei compensi deliberati agli amministratori di CONSUTEL a partire dall'esercizio 2011);
- ii. la percentuale sul fatturato (dalla quale emergerebbe una non congruità dei compensi deliberati agli amministratori di CONSUTEL a partire dall'esercizio 2010);
- iii. la retribuzione di un dirigente/manager paragonabile alla figura di Rossi Marco, indicato dal Consulente del Lavoro all'uopo interpellato in Euro 140.000 lordi annui (dal quale emergerebbe una non congruità del compenso deliberato all'Ing. Marco Rossi a partire dall'esercizio 2010).

Risulta che i compensi effettivamente percepiti dall'organo amministrativo nel 2010 siano stati pari ad € 178.709 e nel 2011 pari ad € 199.871.

L'eventuale sussistenza di un danno può essere, tuttavia, verificata solo in relazione ai compensi corrisposti nel 2010, dal momento che i compensi percepiti dagli amministratori nel 2011 rientrano nelle poste già valutate ai fini della determinazione del cd. danno da netti patrimoniali.

Con riferimento ai compensi percepiti dall'organo amministrativo nel 2010 non vi è prova di quanta parte della somma complessiva di € 178.709,00 sia stata versata a Marco Rossi e quanta parte agli altri amministratori in carica (a fronte di compensi deliberati per € 219.000 in favore di Marco Rossi, per € 65.000 in favore di De Stefano Riccardo e per € 7.000 ciascuno in favore di Costa, Busin e Mangion).

Ne consegue, quindi, che non vi è prova della corresponsione a Marco Rossi di una somma eccedente il compenso ritenuto congruo (pari ad € 140.000, tra tutte le ipotesi formulate dal ctu quella maggiormente sfavorevole al Rossi). Conseguentemente, non vi è prova del danno.

La curatela contesta inoltre la illegittima cessione da parte di Consutel a due creditori (Banca Popolare di Verona e Selex Elsag s.p.a.) della polizza fideiussoria con Sace (doc. 164 attore), con cui venivano assicurati i crediti verso Spec-Com, fino all'importo di € 10.000.000,00, lamentando un pari danno.

La domanda sul punto va rigettata, dal momento che parte attrice allega in via meramente generica quali siano i danni che sarebbero derivati da tale operazione,



affermando in atto di citazione che detta cessione avrebbe *“contribuito ad aggravare ulteriormente il passivo, concedendo altro credito finanziario, da un lato e forniture, dall’altro, con il risultato di far aumentare il passivo fin ad oltre i trenta milioni di euro”*, senza tuttavia specificare quali altre linee di credito sarebbero state nei fatti concesse e quali forniture effettuate, i causalmente riconducibili alla cessione della polizza, non potendosi peraltro quantificare il danno – come preteso dalla curatela – nell’intero importo garantito dalla polizza.

Tra le condotte ascritte all’organo amministrativo vi sarebbe, poi, quella per cui *“Consutel Group S.r.l. ha condotto in locazione l’unità immobiliare in cui era stabilita la sede, sita in Vicenza, Viale del Mercato 75, per un’estensione di poco più di cento metri quadri. L’immobile, che all’epoca era di proprietà di Rossi Marco (impresa individuale Consutel), è stato concesso in locazione per un canone di € 4.000 al mese oltre IVA”*, canone che la curatela afferma essere *“di gran lunga superiore anche alla rata di mutuo o leasing per l’acquisto di un immobile di tale dimensione e valore”*.

La domanda così formulata non può essere accolta, essendo emersa nel corso della ctu la totale incertezza di quale sia l’immobile locato sulla base del quale parametrare il danno.

In assenza dei riferimenti catastali nel contratto di locazione, il ctu provvedeva a richiederli alle parti e all’esito rilevava che dai dati fornitigli dalla stessa parte attrice fosse emerso che *“le unità immobiliari indicate risulterebbero un laboratorio (classificato cat. C/3, al foglio 45, particella 1354, sub 168, con superficie di 186 mq) e due autorimesse (classificate cat. C/6 con superfici di 20 e 15 mq.)”*.

Il ctu provvedeva a stimare il canone di locazione tenuto conto di detti dati, senonché in sede di osservazioni alla bozza il ctp di parte attrice contestava il fatto che *“il CTU, contrariamente a quanto previsto nel contratto di locazione, calcola il canone di mercato su tre unità immobiliari (corrispondenti alla consistenza catastale intestata a Marco Rossi) invece che su due (oggetto del contratto di locazione)”* essendo *“del tutto plausibile che il proprietario Rossi abbia locato due unità, lasciando per sé la terza ad uso personale o dandola in locazione ad altri”*.

Il ctu replicava, quindi, che *“Solo ora emergerebbe che il relativo canone andrebbe calcolato esclusivamente in riferimento agli uffici e ad un garage”*, facendo osservare che *“Parte attrice, tuttavia, non indica quale dei due garage considerare*



*limitandosi a precisare che, in un'ottica di favor rei, "appare corretto considerare locata la più grande autorimessa (il subalterno 42 di mq. 20)".*

Alla luce dell'articolato contraddittorio tecnico non emerge con certezza quali fossero gli immobili oggetto di locazione, essendo la stessa parte attrice ad indicare detti beni in termini di mera "plausibilità". L'oggetto della domanda appare, pertanto, totalmente incerto, il che preclude di poter addivenire alla quantificazione del danno.

Le ulteriori condotte contestate agli amministratori, quali l'aver sponsorizzato società sportive e l'aver conferito ad una società riconducibile al padre di Marco Rossi la manutenzione del parco auto, sono solo genericamente allegate. Per quanto riguarda le prime si osserva che sono state poste in essere in un periodo in cui AU era Marco Rossi e che non sono stati forniti elementi di prova per poter ritenere che si tratti di spese frutto di una scelta gestoria del tutto irragionevole. Altresì dicasi per le spese di manutenzione dei veicoli della società, laddove, a monte, non viene nemmeno indicato quanti fossero detti veicoli e di che tipologia.

\*\*\*

I convenuti hanno chiesto che venga determinato il riparto interno della quota di responsabilità di ciascuno, tenuto conto delle transazioni medio tempore intervenute.

Si ritiene che in ragione del maggior apporto causale alla verifica del danno da parte dell'organo amministrativo, a fronte di una responsabilità omissiva dei sindaci, da omessa vigilanza, la responsabilità debba essere internamente ripartita nella quota del 70% in capo agli amministratori e del 30% in capo ai sindaci.

Nei rapporti interni, gli amministratori che sono stati in carica per tutto il periodo che rileva (31/12/2010 – 14/6/2012), rispondono in ragione della prevalente condotta gestoria illecita, nei seguenti termini: Marco Rossi per il 40%, e i Costa Andrea, Mangion Barbara e Tiziano Busin con il quale è intervenuta transazione, per il 10% ciascuno. Non si hanno elementi per ritenere rilevante l'apporto causale al danno di Vittorio Mora, rimasto in carica quale amministratore dal 10/6/2011 e dimessosi in data 31/10/2011.

I sindaci sono, invece, ritenuti nei rapporti interni paritariamente responsabili.

Il danno in relazione a ciascuna quota interna di responsabilità viene così determinato, tenuto conto che nel periodo dall'11/10/2012 al 10/6/2011 (data di

cessazione della carica del sindaco Rosini) i sindaci erano tre, poi passati a due. Nel periodo dall'31/10/2012 al 10/6/2011 il danno complessivo è stimato in € 1.348.815,00; di cui € 539.526 quale quota parte di danno ascrivibile a Marco Rossi ed € 134.881,5 quale quota parte ascrivibile a ciascun componente degli organi sociali in carica (Costa, Mangion, Busin, Rosini, Gasparini e Bellieni).

Nel periodo dall'11/6/2011 al 14/6/2012 il danno è stimato in € 3.237.156 (danno netto di € 4.585.971 meno 1.348.815), di cui rispondono Marco Rossi per la quota di € 1.294.862,4, Mangion, Costa e Busin per l'importo di € 323.715,6 ciascuno e Bellieni e Gasparini per € 485.573,4 nei limiti del loro 15%.

In definitiva la quota parte di danno ascrivibile a ciascun convenuto viene così stabilita:

Rossi Marco € 1.834.388,40

Mangion, Costa e Busin € 458.597,10

Ballieni e Gasparini € 620.454,90

Rosini € 134.881,50.

Nel corso del giudizio la curatela ha concluso una serie di transazioni con Vittorio Mora, Tiziano Busin, Magda Gonzati e il socio Axatel srl che sono state versate in atti.

Si tratta di transazioni di natura parziaria, in relazione ad una parte soltanto del credito risarcitorio riferibile al transigente, che determinano rispetto a questi lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, tuttavia, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori, spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante (Cass. n. 2426 del 25/01/2024).

Al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre, verificare quale sia la somma pagata e se detta somma sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui. In detto computo va escluso che possano essere computate anche la rinuncia al proprio credito nei confronti della società da parte del condebitore solidale, non rilevando detta posta sul piano della solidarietà tra condebitori.

Tanto premesso, le transazioni risultano essere state concluse per importi che non superano la quota ideale di responsabilità dei transigenti, avendo Vittorio Mora



transatto per un importo di € 40.000 e Tizian Busin per l'importo di € 80.000.

Nemmeno ove si consideri la somma delle due transazioni viene superata la quota ideale di responsabilità del Busin.

Ne consegue che essendo la somma pagata inferiore alla quota ideale, il debito dei condebitori solidali si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (Cass. n. 25980 del 24/09/2021).

In ragione di ciò, dal danno complessivamente stimato in € 4.585.971, va detratta la quota ideale imputabile al Busin per € 458.597,10 su cui è intervenuta transazione.

Residua in capo alla curatela un danno di € 4.127.373,90, che va così proporzionalmente ripartito nel periodo dal 31/12/2010 al 14/6/2011 e per il periodo dal 10/6/2011 al 14/6/2012: € 1.213.933,5 per il primo periodo ed € 2.913.440,40 per il periodo successivo.

I sindaci hanno eccepito in compensazione i rispettivi controcrediti per prestazioni professionali eseguite in favore della società.

La giurisprudenza è costante nell'affermare che *“Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione”* (ex multis Cass. n. 13345 del 14/05/2024).

I crediti eccepiti in compensazione dai sindaci non sono stati minimamente contestati da parte attrice. Peraltro il credito del dott. Bellieni risulta ammesso al passivo (doc. 14 sindaci). Gli importi dovuti dai sindaci a titolo risarcitorio dovranno, pertanto, essere parzialmente compensati con le rispettive poste per crediti professionali, pari, rispettivamente, ad € 77.543,38 quanto al dott. Bellieni, ad € 46.257,95 quanto al dott. Gasparini e ad € 13.649,42 quanto al dott. Rosini.

\*\*\*

I convenuti hanno chiesto di essere manlevati di quanto tenuti a pagare dalle



rispettive compagnie assicuratrici chiamate in causa.

Nessuna contestazione viene svolta da parte di Allianz in ordine alla operatività della polizza invocata da Gasparini, per cui l'assicuratrice è tenuta a manlevare l'assicurato nei limiti del massimale e con le franchigie e scoperti ivi previsti.

Il sindaco Rosini ha chiamato in causa Fondiaria Sai (ora Unipolsai) in relazione alla polizza n. X980174420/07. La terza chiamata compagnia assicuratrice ha eccepito l'inoperatività della polizza. L'eccezione è fondata. Emerge infatti dalla polizza prodotta da Unipolsai che sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dall'attività di sindaco svolta dall'assicurato. In ragione di ciò va respinta la domanda di manleva di Rosini nei confronti di Unipolsai.

Bellieni ha chiamato in causa Sara Assicurazioni, la quale ha eccepito l'inoperativa della polizza n. 7100887IN (doc. 1 Sara Assicurazioni), per essere stato il dott. Bellieni a conoscenza del grave dissesto in cui versava Consutel al momento di sottoscrizione della polizza (30/12/2009). Si tratta di eccezione che va disattesa, considerato che per tutte le ragioni esposte, a tale data non si era ancora verificato l'azzeramento del capitale sociale di Consutel. Conseguentemente Sara Assicurazioni è tenuta a manlevare il proprio assicurato nei limiti di massimale e di scoperto previsti dalla polizza.

\*\*\*

Costituisce questione di diritto, che non richiede la rimessione della causa in istruttoria ai sensi dell'art. 101 co 2 cpc, la sopravvenuta modifica della disciplina dell'art. 2407 cpc ad opera della legge 35/2025, che nel testo novellato prevede: *“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*

*Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409 bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi*





*maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso*

*All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395.*

*L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”.*

Si tratta di disciplina che ad avviso del Collegio non può trovare applicazione retroattiva.

Da un lato, infatti, nella legge n. 35/2025 non vi è alcuna previsione che stabilisca espressamente la portata retroattiva delle innovazioni apportate all'art. 2407 c.c.; dall'altro lato, per quanto attiene ai limiti risarcitori previsti, si tratta di norma che non introduce dei criteri di liquidazione di un danno che il giudice dovrebbe altrimenti determinare in via equitativa, ma che prevede dei veri e propri limiti massimi al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei sindaci, così procedendo a decurtare il risarcimento di un diritto invero già sorto; mentre, per quanto riguarda la modifica della disciplina della prescrizione, quest'ultimo è istituto di diritto sostanziale e non processuale, che dunque non opera secondo il criterio del *tempus regit actum*.

\*\*\*

Le spese di ctu sono compensate per 1/5 e i restanti 4/5 sono posti in via definitiva a carico dei soccombenti in solido.

I compensi si liquidano secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità alta, con applicazione per tutte le fasi di valori compresi tra i medi e i massimi tabellari.

Va, inoltre, riconosciuto l'incremento per la difesa di una parte contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, che si stima congruo nel 30%.

Ai fini della liquidazione, si tiene conto del valore dichiarato in citazione superiore allo scaglione di € 520.000, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché della difesa svolta dai procuratori di parte attrice nei confronti di più parti, osservando che gli artt. 4 e 6 del DM 55/2014 prevedono che quando, in una causa l'avvocato assiste una parte contro più soggetti, il compenso unico possa essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30



per cento, senza operare, quindi, un aumento secco del 30% (art. 4) e che, per ogni scaglione di valore superiore ad € 520.000, l'aumento sia fino al 30% (art. 6), anche in tal caso, senza prevedere un aumento fisso, che viene stabilito complessivamente nel 30%.

I convenuti sono tenuti in solido al rimborso delle spese di lite nei confronti del Fallimento.

Bellieni, Gasparini e Rosini sono altresì tenuti a rifondere le spese di lite a Stimamiglio e a Trombini e della terza chiamata da Stimamiglio, Aig Europe sa, essendo stata la chiamata necessitata dalle domande svolte dai chiamati e non meramente pretestuosa.

Rosini è tenuto a rimborsare le spese ad Unipolsai.

Le spese di lite sono compensate nei rapporti tra Bellieni e Sara Assicurazioni e tra Gasparini e Allianz.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) condanna i convenuti Marco Rossi, Andrea Costa, Mangion Barbara, Alberto Bellieni, Marco Gasparini e Fabrizio Rosini, in solido tra loro, a corrispondere al Fallimento Consutel Group spa in Liquidazione la somma di € 1.213.933,50 oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- 2) condanna i convenuti Marco Rossi, Andrea Costa, Mangion Barbara, Alberto Bellieni e Marco Gasparini in solido tra loro, a corrispondere al Fallimento Consutel Group spa in Liquidazione la somma di € 2.913.440,40, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- 3) rigetta le domande svolte da Rosini, Gasparini e Bellieni nei confronti di Trombini e Stimamiglio;
- 4) accerta le seguenti quote di responsabilità in relazione al danno dal 31/12/2010 al 10/6/2011: Marco Rossi al 40% e Costa, Mangion, Rosini, Bellieni e Gasparini al 10% ciascuno;



5) accerta le seguenti quote di responsabilità in relazione al danno dall'11/6/2011 al 14/6/2012: Marco Rossi al 40%, Costa e Mangion al 10% ciascuno, Bellieni e Gasparini al 15% ciascuno;

6) condanna parte attrice a pagare la somma di € 77.543,38 in favore del dott. Bellieni, di € 46.257,95 in favore del dott. Gasparini e di € 13.649,42 in favore del dott. Rosini;

7) compensa parzialmente quanto dovuto tra parte attrice e rispettivamente i convenuti Rosini, Gasparini e Bellieni ai sensi dei superiori punti 1), 2) e 6);

8) condanna Allianz spa a tenere indenne il convenuto Gasparini Marco, per la quota a lui imputabile, delle somme che quest'ultimo è tenuto a corrispondere al Fallimento Consutel Group s.p.a. in liquidazione come ai punti 1) e 2), nei limiti di polizza;

9) condanna Sara Assicurazioni sa a tenere indenne il convenuto Alberto Bellieni, per la quota a lui imputabile, delle somme che quest'ultimo è tenuto a corrispondere al Fallimento Consutel Group s.p.a. in liquidazione come ai punti 1) e 2), nei limiti di polizza;

10) pone le spese di CTU in via definitiva per 1/5 a carico di parte attrice e per i restanti 4/5 a carico dei convenuti in solido;

11) condanna i convenuti Marco Rossi, Andrea Costa, Mangion Barbara, Alberto Bellieni, Marco Gasparini e Fabrizio Rosini, in solido, a rifondere al Fallimento di Consutel Group spa in Liquidazione le spese di lite che liquida in € 84.000, per compensi ed € 3.489,50 per spese, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;

12) condanna Alberto Bellieni, Marco Gasparini e Fabrizio Rosini in solido a rifondere le spese di lite a Stimamiglio Angelo che liquida in € 29.000 per compensi oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;

13) condanna Alberto Bellieni, Marco Gasparini e Fabrizio Rosini in solido a rifondere le spese di lite a Trombini Mario che liquida in € 29.000 per compensi oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;

14) condanna Alberto Bellieni, Marco Gasparini e Fabrizio Rosini in solido a rifondere le spese di lite a Aig Europe sa che liquida in € 14.000 per compensi oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;

15) compensa le spese di lite tra Bellieni e Sara Assicurazioni e tra Gasparini e Allianz spa;

16) condanna Rosini Fabrizio a rifondere le spese di lite a Unipolsai spa che liquida in € 14.000 per compensi oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;

17) condanna Allianz spa a tenere indenne Gasparini Marco di quanto tenuto a pagare in forza dei punti 10) e 11), nei limiti di polizza;

18) condanna Sara Assicurazioni sa a tenere indenne Alberto Bellieni di quanto tenuto a pagare in forza dei punti 10) e 11), nei limiti di polizza.

Venezia, 2/7/2025

Il Giudice est.

dott. Maddalena Bassi

Il Presidente

dott. Lina Tosi

